

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Angelo Marcello Cardani a presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Nomina n. 146 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 115

##### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 4662 Valducci, C. 81 Stucchi, C. 317 Quartiani, C. 376 Volontè, C. 411 Contento, C. 526 Osvaldo Napoli, C. 563 Lusetti, C. 585 Compagnon, C. 677 Menia, C. 694 Ceccuzzi, C. 701 Migliori, C. 915 Marinello, C. 1207 Nicola Molteni, C. 1249 Gibelli, C. 1341 Grimoldi, C. 1364 Razzi, C. 1517 Alessandri, C. 1690 Pagano, C. 1693 Holzmann, C. 1923 Zazzera, C. 2029 Di Cagno Abbrescia, C. 2148 Aracu, C. 2432 Holzmann, C. 2494 Jannone, C. 2772 Barbieri, C. 2878 Lisi, C. 2891 Borghesi, C. 3000 Reguzzoni, C. 3001 Reguzzoni, C. 3002 Reguzzoni, C. 3031 Mussolini, C. 3423 Carlucci, C. 3577 Nastri, C. 3591 Paolini, C. 3600 Nastri, C. 3676 Nastri, C. 3803 Nastri, C. 3960 Galati, C. 3992 Garagnani, C. 4213 Caparini, C. 4232 Montagnoli, C. 4353 Nastri, C. 4355 Nastri, C. 4397 Cavallaro, C. 4440 Marinello, C. 4657 Garagnani, C. 4693 Desiderati, C. 4845 Velo, C. 4883 Mancuso, C. 4960 Vernetti e C. 5166 Argentin (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) ..... 117

ALLEGATO (*Testo unificato adottato come testo base*) ..... 118

##### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Massimo Vari.*

##### La seduta comincia alle 12.35.

**Proposta di nomina del professor Angelo Marcello Cardani a presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.**

**Nomina n. 146.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in qualità di relatore, avverte che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame sulla proposta di nomina a presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del prof. Angelo Marcello Cardani. Ricorda che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è stata istituita dalla legge 31 luglio 1997 n. 249 quale Autorità che opera, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel settore delle comunicazioni.

Fa presente che sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presi-

dente e da tutti i commissari. Ricorda che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio. Ricorda inoltre che il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico. Rammenta che la designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità nonché istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità. Evidenzia che, tale articolo, tra l'altro, prevede che in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti e che le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate.

Passando alla proposta di nomina del professor Cardani, intende sottolineare, come si evince dal *curriculum* allegato alla proposta di nomina, che il suo profilo professionale appare idoneo per l'incarico al quale il professore è stato designato. In particolare, fa presente che il professor Cardani, professore associato di economia politica dell'Università Bocconi, ateneo del quale è anche ex-allievo, ha ricoperto in passato importanti incarichi istituzionali, culminati con l'incarico di capo di gabinetto aggiunto del Commissario europeo alla Concorrenza, tra il 1999 e il 2004, e di Consigliere speciale del *Chief competition economist* alla Direzione generale della Concorrenza della Commissione europea tra il 2004 e il 2005. Attualmente il professor Cardani è il presidente del *Centre on regulation in Europe*, centro studi con sede a Bruxelles che promuove studi ed analisi per il raggiungimento di una

migliore regolazione nelle attività economiche qualificabili come «reti», tra le quali rientrano, oltre al settore ferroviario, dell'energia e dell'acqua, anche i settori di interesse dell'AGCOM. Il centro si propone di chiarire il ruolo di governi, operatori di mercato e autorità di regolazione, nonché di raccomandare l'adozione delle «migliori pratiche», in chiave comparata europea, di regolazione.

Anche con riferimento al necessario requisito dell'indipendenza, rileva che il professor Cardani non appare ricoprire posizioni che determinino l'insorgenza di conflitti di interesse.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva sulla proposta di nomina, si riserva comunque di formulare una proposta di parere nella seduta successiva allo svolgimento dell'audizione del professor Cardani, prevista, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, per la giornata di domani.

Il sottosegretario Massimo VARI concorda con le valutazioni del presidente riguardo alla nomina del professor Cardani a presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Renzo LUSETTI (UdCpTP) nel concordare con le valutazioni relative alla professionalità del professor Cardani e dall'esperienza maturata nei servizi a rete, osserva che sarebbe opportuno, anche se non esplicitato dalla legge, prevedere che le nomine di consiglieri e presidenti di autorità o di organi come la Rai siano vincolate al raggiungimento di determinati specifici obiettivi fissati in sede parlamentare, su temi di grande rilevanza per lo sviluppo tecnologico del Paese come ad esempio la diffusione della banda ultralarga.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nel fare presente che nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stata affrontata tale questione, ricorda che il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, poiché

presiede un organo che delibera collegialmente, non può impegnarsi personalmente al raggiungimento di alcun obiettivo. Nell'evidenziare inoltre che la legge istitutiva non prevede che la nomina avvenga sulla base di un determinato programma, concorda con il collega Lusetti sull'importanza dell'innovazione tecnologica per lo sviluppo del Paese e confida che l'esigenza di modernizzazione costituisca una priorità oltre che per il Parlamento anche per l'Autorità di regolazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.45.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 4662 Valducci, C. 81 Stucchi, C. 317 Quartiani, C. 376 Volontè, C. 411 Contento, C. 526 Osvaldo Napoli, C. 563 Lusetti, C. 585 Compagnon, C. 677 Menia, C. 694 Ceccuzzi, C. 701 Migliori, C. 915 Marinello, C. 1207 Nicola Molteni, C. 1249 Gibelli, C. 1341 Grimoldi, C. 1364 Razzi, C. 1517 Alessandri, C. 1690 Pagano, C. 1693 Holzmann, C. 1923 Zazzera, C. 2029 Di Cagno Abbrescia, C. 2148 Aracu, C. 2432 Holzmann, C. 2494 Jannone, C. 2772 Barbieri, C. 2878 Lisi, C. 2891 Borghesi, C. 3000 Reguzzoni,

C. 3001 Reguzzoni, C. 3002 Reguzzoni, C. 3031 Mussolini, C. 3423 Carlucci, C. 3577 Nistri, C. 3591 Paolini, C. 3600 Nistri, C. 3676 Nistri, C. 3803 Nistri, C. 3960 Galati, C. 3992 Garagnani, C. 4213 Caparini, C. 4232 Montagnoli, C. 4353 Nistri, C. 4355 Nistri, C. 4397 Cavallaro, C. 4440 Marinello, C. 4657 Garagnani, C. 4693 Desiderati, C. 4845 Velo, C. 4883 Mancuso, C. 4960 Vernetti e C. 5166 Argentin.

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 maggio 2012.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il Comitato ristretto ha predisposto un testo unificato (*vedi allegato*), che tiene conto delle disposizioni presentate nelle proposte di legge, espungendo la materia relativa al cosiddetto « omicidio stradale ». Al riguardo, preannuncia comunque la presentazione di una proposta di legge a propria firma.

La Commissione delibera all'unanimità l'adozione del predetto testo unificato come testo base (*vedi allegato*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato testé approvato, alle ore 14 di lunedì 25 giugno 2012.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.20.**

ALLEGATO

**Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

*(Delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, e con gli altri Ministri interessati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e nel rispetto della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, recata dal codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportandovi le modifiche necessarie in conformità ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della presente legge e introducendo le necessarie disposizioni di carattere transitorio.

2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione, indicando speci-

ficamente eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

4. Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 3, ritrasmette il testo alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.

ART. 2.

*(Principi e criteri direttivi).*

1. Nell'ambito della materia regolata dal codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato « codice della strada », i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge disciplinano in particolare, secondo criteri di essenzialità, semplicità e chiarezza, i seguenti aspetti:

a) principi di carattere generale;

b) assetto delle competenze, mantenendo ferma l'attribuzione delle stesse, anche in relazione alle modifiche legislative intervenute e fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge;

c) disciplina delle norme di comportamento e relativo sistema sanzionatorio, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e l'effettività degli istituti sanzionatori.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di ordine e di coerenza, nonché coordinamento e armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore nazionali, dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali, nonché con le norme relative alle competenze delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade;

b) delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica armonizzata dell'Unione europea suscettibile di frequenti aggiornamenti, con particolare riferimento alle materie indicate nel comma 3;

c) revisione dell'apparato sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, anche modificando l'entità delle sanzioni secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione nell'ambito dell'Unione europea; revisione e semplificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, nonché individuazione dei casi che comportano l'applicazione di misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida previste dal codice della strada, adeguandolo alle sentenze della Corte costituzionale, della Corte di giustizia dell'Unione europea e alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, in particolare prevedendo:

1) la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento;

2) inasprimento delle sanzioni per comportamenti particolarmente pericolosi, quali il mancato rispetto delle regole di precedenza; l'omesso rispetto della distanza di sicurezza; l'eccesso di velocità in relazione alle condizioni ambientali;

3) qualificazione giuridica della decurtazione dei punti dalla patente di guida come sanzione amministrativa accessoria, prevedendo altresì che la comunicazione della decurtazione costituisca atto amministrativo definitivo;

d) revisione del sistema dell'accertamento degli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada, anche adeguandolo all'impiego dei nuovi strumenti di controllo a distanza, e del corrispondente regime delle spese, prevedendo altresì l'introduzione di procedure per la notifica degli atti di accertamento mediante posta elettronica certificata, nonché di disposizioni volte a consentire il pagamento immediato della sanzione pecuniaria, anche in forma elettronica, all'atto stesso della contestazione della violazione, ovvero entro i cinque giorni successivi, con conseguente applicazione di una riduzione dell'ammontare della sanzione medesima;

e) revisione, coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, individuando eventualmente ambiti di competenza diversi;

f) semplificazione delle procedure previste per il ricorso al Prefetto, prevedendo:

1) la presentazione del ricorso esclusivamente all'organo accertatore con successiva trasmissione del ricorso stesso, previa istruttoria, al prefetto per la decisione;

2) eliminazione dell'obbligo di procedere all'audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta;

3) allineamento del termine per il ricorso al Prefetto a quello previsto per il ricorso al giudice di pace;

g) riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni e potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale, tenendo conto degli assi viari e delle condizioni di particolare necessità ed urgenza connessi all'attivazione dei predetti servizi ausiliari;

h) definizione delle norme di circolazione per veicoli atipici;

i) attribuzione al Ministero della salute del compito di predisporre linee guida cogenti per garantire a livello nazionale uniformità dell'operato delle commissioni mediche locali, nell'ambito delle procedure per la verifica dei requisiti fisici per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida;

l) disciplina generale delle modalità di sosta dei veicoli adibiti al servizio di invalidi

m) introduzione di disposizioni atte a favorire la diffusione e l'installazione di sistemi telematici applicati ai trasporti ai fini della sicurezza della circolazione;

n) previsione di apposite disposizioni riguardanti la circolazione dei veicoli sulla rete autostradale nel periodo invernale, in presenza di manifestazioni atmosferiche di particolare intensità, al fine di preservare l'incolumità degli utenti e di garantire idonei livelli di circolazione veicolare

3. Il Governo è autorizzato ad emanare regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, per disciplinare i procedimenti amministrativi relativi alle materie di seguito elencate, previsti dal codice della strada nonché dalle altre norme vigenti in materia:

a) classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, del suolo stradale degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione;

b) caratteristiche dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità;

c) disciplina della massa limite e della sagoma limite dei veicoli adibiti all'autotrasporto merci;

d) aggiornamento della segnaletica stradale, in conformità alle norme internazionali in materia, e organizzazione della circolazione;

e) disciplina della manutenzione degli apparati destinati alle segnalazioni stradali luminose, con particolare riguardo all'esigenza di ridurre i consumi energetici;

f) classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione e controlli di conformità, al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai processi di innovazione tecnica del settore e di garantire adeguati livelli di sicurezza della circolazione;

g) classificazione e utilizzazione dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, con particolare riferimento alle macchine agricole e operatrici, anche in relazione alla disciplina dell'Unione europea in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino, e disciplina della loro circolazione su strada;

h) procedimenti di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore;

i) disciplina della patente di guida di categoria BS, prevedendo che i possessori di tale patente possano conseguire anche la patente di guida per il traino di un rimorchio di massa superiore a 750 chilogrammi;

l) disciplina per la tutela dell'utenza debole sulle strade, prevedendo, in particolare, sistemi per la sicurezza e per la visibilità notturna dei ciclisti;

m) adozione di ogni altra disposizione integrativa o correttiva necessaria per coordinare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con le modifiche introdotte con i decreti legislativi di cui al presente articolo.

4. Le norme di legge che disciplinano le materie di cui al comma 3 sono abrogate

con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma che recano un elenco specifico delle norme abrogate.

ART. 3.

*(Disposizioni integrative e correttive e norma finanziaria).*

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo

può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, con le medesime procedure e previo parere delle Commissioni parlamentari previsti dallo stesso articolo 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

2. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.